

OGGETTO	GIUDIZIO R.G. N. 1889/2011 PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA DAL GIA' CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA CONTRO L'AVV. MARIA LIMARDO DEFINITO CON SENTENZA N. 759/2016 PUBBLICATA IL 16/11/2016. AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.
----------------	--

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 04/05/2017

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta Legge n. 24/2013 il CORAP subentra, fra l'altro, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi industriali;
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24/12/2001, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con DPGR n. 112 del 15/06/2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto commissariale n. 47 del 04/04/2017 è stata confermata l'istituzione dell'Avvocatura unitaria consortile;
- con sentenza n. 759/2016 pubblicata il 16/11/2016, il Tribunale civile di Vibo Valentia, a definizione del giudizio R.G. n. 1889/2011, ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 351/2011 provvisoriamente esecutivo emesso dal predetto Tribunale in favore dell'Avv. Maria Limardo a titolo di mancato pagamento di compensi professionali, condannando quest'ultima alla restituzione in favore del prefato Consorzio della somma di Euro 11.979,72 oltre interessi legali e l'Ente opponente al pagamento in favore dell'Avv. Limardo delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.715,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;

VISTI:

- la nota pec del 16/11/2016 (prot. CORAP n. 0003180 del 21/11/2016), con la quale l'Avv. Francesco Martingano, difensore del già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia nel suddetto giudizio R.G. n. 1889/2011, ha trasmesso la sopra citata sentenza n. 759/2016, comunicando di ritenerla errata in quanto "... *il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto solo in minima parte l'opposizione proposta dal Consorzio...*";
- la successiva nota del 30/11/2016 (prot. CORAP n. 0003582 del 01/12/2016), con la quale l'Avv. Martingano ha espresso parere in ordine alla suddetta sentenza n. 759/2016;
- il parere dei Legali interni Avv.ti Ernesto Scola e Maria Gabriella D'Ottavio;
- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la

presente costituzione;

RITENUTO, pertanto:

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Vibo Valentia n. 759/2016 pubblicata il 16/11/2016, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 1889/2011 e sopra meglio descritta, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti ai Legali interni Avv.ti Ernesto Scola del Foro di Crotone e Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, congiuntamente e disgiuntamente, autorizzandoli, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante ai predetti, calcolato una sola volta, viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 47/2017, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00";

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Vibo Valentia n. 759/2016 pubblicata il 16/11/2016, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 1889/2011 e meglio descritta in preambolo, per la tutela dei diritti e degli interessi del CORAP.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti ai Legali interni Avv.ti Ernesto Scola del Foro di Crotone e Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, congiuntamente e disgiuntamente, autorizzandoli, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante ai predetti, calcolato una sola volta, viene determinato, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 47/2017, considerando i valori medi di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00".
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

